



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Finanziario

segreteria.finanziario@comune.paderno-dugnano.mi.it

Allegato n. 3

**CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
LOTTO IV – Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO)
CIG: 861805759D**

Sommario

Definizioni comuni.....	3
Descrizione del Rischio assicurato.....	5
Norme che regolano la gestione del contratto	6
Norme che regolano l'Assicurazione RCT-RCTO	11
Condizioni particolari	13
Norme che regolano la gestione sinistri	18
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	21
Disposizione finale	22
Dichiarazione	22
Modulo d'offerta tecnica - Allegato 3A -	23
Modulo d'offerta Economica – Allegato – 3B	27

Definizioni Comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	GBSAPRI Spa (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Massimale/Somma Assicurata	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto-limiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società
Allegato(Prospetto di offerta)	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RETRIBUZIONE	Ai fini del conteggio del premio: <ul style="list-style-type: none">• Quando, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi (lavoro somministrato parasubordinati, lavoratori socialmente utili e quant'altro contemplato dalle vigenti normative in materia di lavoro), che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono compenso delle loro spettanze;

- Gli emolumenti o i compensi versati al personale A.T.A. dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e di cui il Comune si avvalga per lo svolgimento dei servizi ausiliari.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni Istituzionali di Amministrazione Comunale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- Quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminato, di incarichi occasionale, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- Quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- L'organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornire, a semplice richiesta, copia alla Società.

Art. 1 Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art.1.3 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Contraente:

Per il Broker:

Per la Società:

Art.1.4 Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

Art.1.5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

Art.1.6 Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art.1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

Art.1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Art.1.9 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art.1.11 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni due (2), mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 00:00 del 30.04.2021 fino alle ore 00:00 del 31.12.2023 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo pari a 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

Art.1.12 Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art.1.13 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

Art.1.14 Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art.1.15 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha

effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Art.1.16 Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;

- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
- Sinistro agli atti, senza seguito;
- Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
- Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,10% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.1.17 Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

Art.1.19 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.1.20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art.1.21 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art.1.22 Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

Art.1.23 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Art.1.24 Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Art.1.25 Massimali di garanzia

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme massime:

- RCT €. 7.500.000,00 unico per sinistro

- RCO €. 7.500.000,00 unico per sinistro, con il limite di €. 7.500.000,00 per prestatore d'opera.

Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

RCT - Responsabilità Civile verso Terzi -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, ed eventuali danni di natura patrimoniale conseguenti per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, lesioni personali danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimento (capitale, interessi e spese), a qualsiasi titolo, quale civilmente responsabile:

1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 decreto Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del decreto legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38, del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- In conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di solo del Legale Rappresentante;

- In relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari di funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencati:

a) Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;

- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RC quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro.

Art. 2.2 – Franchigia frontale RCT

Si prende atto tra le Parti che i sinistri rientranti per intero nella franchigia per sinistro prevista contrattualmente, il Contraente gestirà direttamente ed autonomamente tali sinistri - avvalendosi delle proprie strutture interne o subappaltando il servizio a strutture esterne - provvedendo, se del caso, alla loro liquidazione, fatto salvi i casi in cui non sia possibile quantificare l'importo della richiesta di risarcimento.

Art. 2.3 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati Terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati Terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 2.4 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. Da furto, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;

2. Derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;

3. Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- Inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, area, terreni o colture;
- Interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- Alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo che gli stessi siano derivati da eventi avente causa imprevista e repentina.

4. Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso della detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;

5. Alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

6. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

7. Di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbeto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbeto e dell'amianto;

8. Derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);

9. Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

10. Conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;

11. Patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in polizza;

12. Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;

13. Derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1, del D. Lgs. 209/2005.

Art. 2.5 – Limiti territoriali

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art 3 – Condizioni Particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

Art. 3.1 – Attività varie

RC da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, rete viaria e relativi impianti ed attrezzature;

2. RC da gestione di scuole comunali e non, scuole materne, asili nido e Centri Ricreativi Estivi, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente, compresa la Responsabilità Civile individuale del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.

3. RC quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua.

4. RC derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

5. Premesso che il Contraente favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.

6. RC per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente.

7. RC derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia al Contraente.

8. RC derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;

9. RC derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, soggiorni marini, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

10. RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

11. Premesso che il Contraente può' svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società' si obbliga a tenere indenne gli Assicurati delle somme che siano tenuti a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente in apposite aree.

RC personale dei Dipendenti, dei Dirigenti e degli Amministratori del Contraente e di tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga per l'espletamento di attività connesse alle proprie competenze, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Detta garanzia vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D. Lgs.

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, gli Amministratori ed i lavoratori parasubordinati del Contraente, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

13. danni cagionati a Terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività per conto del Contraente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, il servizio civile nazionale (ex obiettori di coscienza), Lavoratori socialmente utili (LSU) così come definiti dalla Legge n.° 468 del 01.12.1997, i volontari della Protezione civile e ogni altra categoria risultante ai sensi delle leggi vigenti. La garanzia vale anche per gli infortuni da questi subiti unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto nell'art. 583 del Codice Penale. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a Terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto del contraente;

14. esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dal Contraente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto.

15. RC da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.

16. RC per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

17. RC per danni da cedimento o franamento del terreno.

18. RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

19. RC derivante al Contraente ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

20. RC derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso al Contraente mentre circolano all'interno delle pertinenze recintate ove viene svolta l'attività, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969 e ss. mm. ii.

21. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

Art. 3.2 – Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche (D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private).

Art. 3.3 – Cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;

Art. 3.4 - Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

Art. 3.5 – Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

Art. 3.6 – Conduiture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei;

Art. 3.7 – Cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimossi.

Art. 3.8 – Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Art. 3.9 – Danni a cose dei dipendenti

La garanzia comprende i danni a cose dei dipendenti (con esclusione dei danni derivanti da furto e/o i danni subiti dai veicoli di proprietà) in uso o in comodato ai dipendenti stessi, e dovuti a responsabilità derivante all'assicurato.

Art. 3.10 – Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, trasportate o rimorchiate.

Art. 3.11 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Art. 3.12 – Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o dei quali l'Assicurato ne debba rispondere.

Art. 3.13 – Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio

rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

Art. 3.14 – Danni dopo l'ultimazione dei lavori

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori, sempreché i danni si siano verificati durante il periodo di validità del contratto e, comunque, non oltre i 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e siano denunciati alla Società entro e non oltre i 12 mesi dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o ritardato intervento manutentivo.

Art. 3.15 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Art. 3.16 – Inquinamento accidentale

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, solamente per i danni avvenuti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e condutture in genere.

Art. 3.17 – Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Art. 3.18 – Interruzioni o sospensioni di attività di terzi

La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Art. 3.19 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e al virus dell'HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza: tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL o dell'INPS;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.20 – Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione della responsabilità civile è operante per il personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

Art. 3.21 – Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 3.22 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Art. 3.23 – Rimozione veicoli

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dall'attività di rimozione veicoli in divieto di sosta, o comunque per ragioni di sicurezza della viabilità. L'assicurazione vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi in apposite aree.

Art. 3.24 – Scavi e reinterri

La garanzia comprende i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e/o installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi (in tal caso limitatamente alla RC della Committenza di cui al precedente Art. 3.4).

Art. 3.25 – Terremoto , Esondazioni, Alluvioni ed inondazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da alluvioni inondazioni , terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale.

Art. 3.26 – Strade

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

Art. 3.27 – Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Art. 3.28 – Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

Art. 4 Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 4.3 – Gestione sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention)

L'assicurazione entra in vigore dopo l'importo indicato nell'allegato B), importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per ciascun sinistro RCT.

In presenza di un sinistro in serie, la S.I.R. verrà applicata una sola volta.

Si conviene pertanto che:

- a) Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo della S.I.R., le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari avvalendosi eventualmente anche di strutture esterne;
- b) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo della S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro non opponendo al terzo danneggiato la franchigia così come indicato nell'Allegato B).

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo in S.I.R. dovesse superare tale importo, l'Assicurato ne farà denuncia alla Società che riconoscerà come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta all'Assicurato.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati, potranno denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dell'Assicurato senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Resta inteso tra le parti che la società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente/Assicurato prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento. La Società provvederà a richiedere il preventivo consenso alla liquidazione del danno trasmettendo al Contraente/Assicurato la completa documentazione istruttoria del danno comprensiva del calcolo dell'importo della liquidazione. In caso di mancata risposta del Contraente/Assicurato e trascorsi 45 giorni dall'invio della documentazione, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa all'Assicurato ed in assenza di risposta trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, in caso di dissenso da parte del Contraente/Assicurato circa la liquidazione del danno proposta dalla Società, metterà a disposizione la quota di danno ritenuta a suo carico, secondo il progetto di liquidazione da questa proposto, facendosi carico delle spese fino a quel momento sostenute. Da quel momento la gestione del danno sarà assunta dal Contraente a carico del quale rimarrà l'importo del danno, detratto quanto messo a disposizione dalla Società, e le spese dallo stesso sostenute per la gestione del medesimo.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora l'importo del risarcimento stabilito per ciascun sinistro risulti integralmente a carico del Contraente/Assicurato a titolo di S.I.R., stabilita a termini di polizza, la Società trasmetterà al Contraente/Assicurato l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il

Contraente/Assicurato, entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra provveda al pagamento.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a ritardato o mancato pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società rimangono a carico della Contraente/Assicurato.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora invece l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore alla somma dovuta dal Contraente a titolo di S.I.R., la Società corrisponderà direttamente al terzo danneggiato il risarcimento dovuto, comunque preventivamente condiviso con il Contraente/Assicurato e dandone formale comunicazione allo stesso.

Sono esclusi dalla S.I.R: i sinistri RCO, per i quali la gestione spetterà alla Società.

Art. 4.4 – Gestione Recupero Franchigie

La società si impegna a liquidare al danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste. Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4.5 – Rinuncia alla rivalsa

La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli amministratori, del segretario e del direttore generale, dei dipendenti del contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.

Data / /

La Società

Il Contraente

Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Franchigia frontale, salvo quanto diversamente indicato	I massimali di polizza	€ 5.000,00	----

(Art. 2.2)				
Cedimento o franamento del terreno (Art. 3.3)	€ 600.000,00 per sinistro e per anno	Minimo 500,00 € per sinistro	10% per sinistro	
Condutture e impianti sotterranei (Art. 3.6)	€ 350.000,00 per sinistro e per anno	Minimo 500,00 € per sinistro	10% per sinistro	
Cose di terzi (Art. 3.7)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Minimo 2.500,00 € per sinistro	10% per sinistro	
Cose in consegna e custodia (Art. 3.8)	€ 200.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro	10% per sinistro	
Danni a cose dei dipendenti (Art. 3.9)	€ 25.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.000,00 per sinistro		
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 3.10)	€ 25.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.000,00 per sinistro		
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 3.11)	€ 600.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per sinistro		
Danni da furto (Art. 3.12)	€ 20.000,00 per sinistro e €. 200.000,00 per anno			
Danni da incendio (Art. 3.13)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno			
Danni dopo l'ultimazione dei lavori (Art. 3.14)	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€. 2.500,00	10% per sinistro	
Inquinamento accidentale (Art. 3.16)	€ 1.500.000,00 per sinistro e €. 2.500.000,00 per anno	Minimo 1.500,00 € per sinistro max. 25.000,00	10% per sinistro	
Interruzione o sospensione di attività di terzi (Art. 3.18)	€ 1.500.000,00 per sinistro e €. 2.500.000,00 per anno	Minimo 2.500,00 € per sinistro		
Rimozione veicoli (Art. 3.23)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00 per sinistro		
Scavi e reinterri (Art. 3.24)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Minimo 2.500,00 € per sinistro	10% per sinistro	
Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed inondazioni (Art. 3.25)	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 10.000,00 per sinistro	20% per sinistro	

Data / /

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 - Durata del contratto;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Art. 1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 1.17 - Assicurazioni presso diversi assicuratori;

Art. 3.19 - Malattie professionali

Data / /

La Società

Il Contraente

Allegato 3A

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI
MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹

nato a, il

residente a, via

Codice Fiscale, nella sua qualità di

della Ditta (Ragione Sociale)

Partita IVA, C.F.

Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati,
barrare la casella della variante migliorativa offerta:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 1.7 - recesso in caso di sinistro	Termini di preavviso a 120 giorni come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento termini di preavviso a 180 giorni	10	<input type="checkbox"/>
3.8 – Cose in consegna o custodia	Limite di indennizzo ad € 200.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad	1	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

	€ 250.000,00.=		
	Aumento limite di indennizzo ad € 300.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 350.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
3.6 – Condotture ed impianti sotterranei	Limite di indennizzo ad € 350.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 400.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 450.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 500.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>
3.3 – Cedimento o frammento	Limite di indennizzo ad € 600.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 700.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 800.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 900.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
3.7 – Danni a cose di terzi	Limite di indennizzo ad € 100.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 200.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 250.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>

	Aumento limite di indennizzo ad € 300.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
3.13 - Danni da incendio	Limite di indennizzo ad € 1.500,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.600.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.700.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.800.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
3.16 - Inquinamento accidentale	Limite di indennizzo ad € 1.500.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.600.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.700.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.800.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
3.24 - Scavi e reinterri	Limite di indennizzo ad € 250.000,00.= come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 300.000,00.=	8	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 400.000,00.=	12	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 500.000,00.=	16	<input type="checkbox"/>
Art. 2.2 Franchigia Frontale	Franchigia SIR ad € 5.000,00 come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia SIR ad € 4.000,00	2	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia SIR ad € 3.000,00	3	<input type="checkbox"/>
Art. 3.9 Danni a cose dei dipendenti	Franchigia frontale ad € 2.000,00 come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 1.500,00	2	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 1.000,00	4	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 500,00	6	<input type="checkbox"/>

Art. 3.23 Rimozione Veicoli	Franchigia frontale ad € 500,00 come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 250,00	3	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 100,00	7	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento Franchigia	11	<input type="checkbox"/>
Art. 3.25 Terremoto, Esondazioni, Alluvioni, Inondazioni	Franchigia frontale ad € 10.000,00 come da capitolato	0	<input type="checkbox"/>
	Diminuzione Franchigia ad € 7.500,00	2	<input type="checkbox"/>

Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti

PREZZO: il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

Allegato 3B

Marca da Bollo € 16,00

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO DIPENDENTI
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto³

nato a il

residente a, via

Codice Fiscale, nella sua qualità di

della Ditta (Ragione Sociale)

Partita IVA, C.F.

Sede Legale

formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO LORDO
	Tasso annuo lordo offerto <i>(retribuzioni lorde annue preventivate € 6.405.000,00)</i>	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€. _____	Euro _____

³ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € _____ (in lettere _____).

- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € _____ (in lettere _____).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;

Data

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.